



Regolamento per il conferimento della laurea o del dottorato di ricerca honoris causa

[D.R. Prot. n. 11070 del 3 settembre 2012 - Emanazione](#)

Articolo 1

Conferimento della laurea o del diploma di dottorato universitario honoris causa

1. L'Università di Pisa conferisce la laurea magistrale, o il diploma di dottorato di ricerca honoris causa esclusivamente a persone viventi nei casi previsti dall'articolo seguente.

Articolo 2

Casi per i quali è conferibile il titolo onorario

1. La laurea o il dottorato honoris causa possono essere conferiti per opere compiute, attività o pubblicazioni di altissimo merito nel campo delle discipline relative al corso di laurea magistrale, a ciclo unico o di dottorato per cui il titolo è concesso.
2. Per il conferimento della laurea o del dottorato honoris causa è valutato come elemento di particolare rilievo il fatto che l'attività del candidato sia stata significativamente legata all'Università di Pisa.

Articolo 3

Proposta e decisione

1. Il conferimento onorario dei titoli accademici di cui all'art. 1 è avanzata al Rettore dal/i consiglio/i di dipartimento cui afferisce il corso di studio, con delibera approvata dai due terzi dei suoi componenti, su proposta del corso di studio stesso.
2. La proposta deve indicare esattamente la tipologia di titolo conferito, con specificazione, per la laurea magistrale, della classe di afferenza e deve essere corredata dal curriculum del candidato, oltre che da una relazione attestante le motivazioni del conferimento.
3. Il Rettore, tenuto conto delle eventuali altre proposte ricevute e di un equilibrio fra i settori culturali, sottopone la proposta di conferimento della laurea honoris causa all'approvazione del Senato accademico, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. La delibera del Senato è trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Articolo 4

Casi di non conferimento

1. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di una laurea ordinaria o honoris causa della stessa tipologia.
2. Per il conferimento del diploma di dottorato di ricerca non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di un diploma di dottorato di ricerca ordinario o honoris causa della stessa tipologia.

Articolo 5
Numero delle lauree o dei dottorati honoris causa

1. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero di lauree honoris causa nei limiti stabili dal ministero.

Articolo 6
Diritti

1. La laurea honoris causa attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie. Il diploma di dottorato honoris causa attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario.